

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITA'
SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO ED ENERGIA
STRUTTURA POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

MISURA PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

AVVISO

**PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO APERTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI
"1^a RETE DI CONCILIAZIONE ANNO 2026"**

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 15 maggio 2026

INDICE

1. SINTESI DELLA MISURA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. DEFINIZIONI	5
4. FINALITÀ AVVISO	6
5. REQUISITI GENERALI DI ISCRIZIONE ALLA RETE DI CONCILIAZIONE	6
6. SERVIZI DI CONCILIAZIONE AMMISSIBILI	7
7. PARTENARIATI E SOGGETTI ATTIVI	11
8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI EROGATORI	12
9. CIRCUITO FINANZIARIO	12
10. CABINA DI REGIA	13
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
13. ISTRUTTORIA	14
14. APPROVAZIONE ELENCO	14
15. STIPULA DICHIARAZIONE DI ADESIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ	14
16. CAUSE DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLA RETE DI CONCILIAZIONE	15
17. CAUSE DI REVOCA DELL'ISCRIZIONE ALLA RETE DI CONCILIAZIONE	16
18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	16
19. CONTROLLI	16
20. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE	17
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
22. TUTELA DELLA PRIVACY	17
23. INFORMAZIONI	17

1. SINTESI DELLA MISURA

La Regione autonoma Valle d'Aosta, con propria deliberazione n. 1075 del 7 agosto 2025, ha approvato la "Misura per la conciliazione vita-lavoro", a valere sul Programma regionale FSE+ 2021-2027.

La misura concorre al conseguimento delle priorità A) "Lavoro etico, sostenibile e sicuro" e D) "Uguaglianza delle opportunità per tutti" del Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026 - approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3969/XVI in data 2 ottobre 2024 - e assume carattere strategico nell'ambito del PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, rientrando nell'operazione di importanza strategica (OIS) "Valle d'Aosta verso la parità di genere", ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, che disciplina le operazioni di importanza strategica che rivestono un ruolo cruciale nell'ambito dei fondi SIE.

La misura è attuata dalla Struttura Politiche del lavoro e della formazione (di seguito Struttura competente), in collaborazione con la Struttura Programmazione fondo sociale europeo e politiche giovanili e con il Dipartimento sanità, salute e politiche sociali ed è finalizzata a favorire la conciliazione tra le esigenze di cura e accudimento familiare e di lavoro per sostenere la ricerca e il mantenimento dell'occupazione.

La misura è realizzata attraverso lo strumento del voucher di conciliazione, che rappresenta un titolo di spesa che consentirà ai destinatari di acquisire servizi di cura e custodia, in risposta al crescente bisogno di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

Sono destinatari dei voucher di conciliazione: lavoratori, disoccupati/inoccupati inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro e lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro inseriti in percorsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dai Centri per l'impiego della Valle d'Aosta, con responsabilità di cura nei confronti di minori, persone con disabilità e persone anziane di età pari o superiore ai 70 anni.

La dotazione finanziaria per i voucher di conciliazione è stimata in complessivi euro 15.000.000,00, per il periodo compreso tra giugno 2026 e novembre 2029, così suddivisi:

Anno	Importo (in euro)
2026	1.900.000,00
2027	2.400.000,00
2028	5.400.000,00
2029	5.300.000,00

Gli importi sopra indicati sono da considerarsi previsionali e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione sia complessivamente sia sulle diverse annualità.

I criteri per la concessione e l'importo massimo di ogni voucher verranno definiti in maniera dettagliata all'interno di uno specifico avviso per la concessione del voucher di conciliazione vita-lavoro.

I voucher saranno spendibili dai destinatari unicamente presso i soggetti erogatori dei servizi sul territorio regionale che compongono la Rete di conciliazione. È oggetto del presente Avviso la costituzione della 1ª Rete di conciliazione per l'anno 2026.

La Rete di conciliazione è costituita sotto forma di elenco aperto, senza graduatorie, senza numero chiuso e senza selezione comparativa, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti predeterminati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 da parte dei soggetti erogatori dei servizi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti eurounitari:

- regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Riferimenti nazionali:

- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- decreto legislativo 8 agosto 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

Riferimenti regionali:

- legge regionale 7 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali";
- legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 "Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.);
- deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI in data 2 ottobre 2024, avente ad oggetto l'approvazione del Piano regionale di politiche del lavoro 2024-2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 268 in data 17 marzo 2025, concernente l'approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2025;

- deliberazione della Giunta regionale n. 246 in data 13 marzo 2026, avente ad oggetto l'approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2026;
- deliberazione del Consiglio regionale 2604/XVI in data 22 giugno 2023, che approva il Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d'Aosta;
- Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante "Approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale";
- Programma 'PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027' per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita per la Regione Valle d'Aosta in Italia (di seguito, anche, "PR FSE+ 2021-2027"), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 finale del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 finale del 16 febbraio 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 415 in data 24 aprile 2026, che approva nella sua versione 04, l'aggiornamento al Sistema di gestione e controllo del (Si.Ge.Co.) PR FSE+, composto dai documenti "Descrizione del sistema di gestione e controllo", "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", allegato I alla "Descrizione del sistema di gestione e controllo", e dagli allegati al Manuale delle procedure, approvato nella sua prima versione con deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 30 giugno 2023;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1075 in data 7 agosto 2025, di approvazione della Misura di conciliazione vita-lavoro, a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- Rete di conciliazione: elenco aperto dei soggetti erogatori dei servizi di conciliazione in esito al presente Avviso;
- Soggetti erogatori: soggetti deputati all'erogazione dei servizi di conciliazione oggetto della Misura di conciliazione vita-lavoro di cui alla DGR 1075/2025;
- Voucher di conciliazione: finanziamento concesso ai destinatari della misura di conciliazione vita-lavoro di cui alla DGR 1075/2025;
- Destinatari del voucher: lavoratori, disoccupati/inoccupati inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro e lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro inseriti in percorsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dai Centri per l'impiego della Valle d'Aosta gravati da carichi di cura nei confronti di figli minori di età compresa tra i 6 mesi e i 14 anni, persone con disabilità e persone anziane con età pari o superiore a 70 anni;
- Carichi di cura: insieme delle attività e delle responsabilità emotive, organizzative e di cura necessarie per assistere un familiare anziano, persone con disabilità o figli minori;
- Sportello di conciliazione: servizio che svolge, tra le altre, funzioni di coordinamento della Rete di conciliazione.

4. FINALITÀ AVVISO

La finalità del presente Avviso è la costituzione di un elenco aperto di soggetti erogatori dei servizi di conciliazione vita-lavoro, detto “Rete di conciliazione”, i quali si impegnano a realizzare i servizi, sul territorio regionale, a favore dei destinatari dei voucher di conciliazione.

L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni di conciliazione emersi sul territorio tramite una rete di servizi capace di ampliarsi, al fine di garantire l’assistenza dei minori, delle persone con disabilità o delle persone anziane, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività di svago, animazione, trasporto, accompagnamento, attività sportive, educative, culturali e di assistenza, erogate a domicilio o presso strutture dedicate.

L’Amministrazione regionale è terza rispetto ai rapporti instaurati tra i destinatari dei voucher in argomento e i soggetti erogatori iscritti alla Rete di conciliazione, restando pertanto estranea a ogni pattuizione o controversia che dovesse insorgere tra le parti e declinando ogni responsabilità in ordine alle modalità di erogazione e fruizione dei servizi concordati.

5. REQUISITI GENERALI DI ISCRIZIONE ALLA RETE DI CONCILIAZIONE

Possono presentare domanda per l’iscrizione alla Rete di Conciliazione i seguenti soggetti:

1. imprese individuali o società iscritte nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) per attività coerenti con il servizio da svolgere;
2. enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del d.lgs. 117/2017;
3. associazioni sportive iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
4. enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti;
5. soggetti titolari di partita IVA i cui codici ATECO siano riconducibili ad almeno uno dei servizi oggetto del presente Avviso;
6. operatori economici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) e dell’allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: persona o ente, anche senza scopo di lucro, che offre sul mercato la propria prestazione di servizio corrispondente a quella oggetto del presente avviso.

In fase di presentazione dell’istanza, tali soggetti devono:

- a) assicurare la coerenza tra il proprio statuto e/o atto costitutivo e/o codice ATECO e almeno uno dei servizi oggetto del presente Avviso, per i quali si richiede l’iscrizione all’elenco della Rete di conciliazione;
- b) disporre di un’unità operativa sul territorio regionale o, nel caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti, avere il domicilio fiscale in Valle d’Aosta;
- c) rispettare i requisiti specifici per singolo servizio relativi all’esperienza professionale o riferiti a titoli di studio, qualifiche o abilitazioni professionali che devono possedere le risorse umane impiegate nell’erogazione del medesimo, così come indicati nel presente Avviso;
- d) essere in regola rispetto alle norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della l. 68/1999;

- e) non aver commesso violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per i soggetti per cui è applicabile la verifica di regolarità contributiva;
- f) ove applicabile, dichiarare:
- l'insussistenza, con riferimento ai soggetti rilevanti, di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - l'assenza della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra misura che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - l'assenza di condanne dei legali rappresentanti o degli amministratori del soggetto erogatore, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'art. 94, comma 1 del d.lgs. 36/2023;
 - di essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro imprese;
 - di non essere in stato di scioglimento volontario né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né di soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori;
 - di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi.

Ogni soggetto erogatore si impegna, altresì, a:

- valutare, qualora i propri servizi si rivolgano a minori, di intraprendere un percorso volto all'adozione di una Child Safeguarding Policy, finalizzata a garantire la tutela, la sicurezza e il benessere dei minori coinvolti nelle attività, nonché a prevenire e gestire situazioni di rischio o comportamenti inappropriati;
- osservare ogni norma di legge o regolamento vigente in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.

6. SERVIZI DI CONCILIAZIONE AMMISSIBILI

I servizi per cui è possibile richiedere l'iscrizione alla Rete di conciliazione sono i seguenti:

- a) Centro Estivo;
- b) Servizio di cura per minori (servizio di babysitter);
- c) Servizio di supporto complementare per le persone con disabilità;
- d) Servizio di supporto per le persone anziane.

Ulteriori tipologie di servizio potranno essere individuate successivamente, con apposito atto, dalla Struttura competente, che ne determinerà la descrizione e i requisiti, dando ampia pubblicità sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

a) CENTRO ESTIVO

Descrizione del servizio

Il Centro Estivo è un servizio ludico-ricreativo e sportivo temporaneo che offre attività ricreative di tempo libero, di socializzazione e promozione dello sport a minori di età compresa fra i 36 mesi e i 14 anni di età. Per i minori con disabilità, il limite di età può essere esteso fino al compimento del 18° anno.

Requisiti specifici del servizio

Il servizio deve essere organizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:

1) Requisiti organizzativi

Il soggetto erogatore deve organizzare il servizio in modo da assicurare i seguenti requisiti:

- osservanza degli standard per il rapporto numerico fra personale e minori. In caso di bambini o adolescenti con disabilità, in accordo con la famiglia, garantirà un rapporto 1:1, assicurando la presenza di operatori con una formazione adeguata;
- attuazione del servizio nel rispetto di apposita programmazione educativa delle attività, coerente con le fasce d'età (periodo, orari, fasce d'età, attività, gestione entrate/uscite, emergenze e primo soccorso, inclusione);
- regolamentazione delle modalità di accesso quotidiano, accompagnamento e ritiro minori.

2) Requisiti professionali

Il soggetto erogatore, all'atto della domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione, deve attestare di aver un'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nell'ambito dei servizi per i minori.

Per la gestione educativa del servizio devono essere garantite le seguenti figure professionali:

- Coordinatore: con funzioni tecniche e organizzative e responsabilità di gestione complessiva del servizio;
- Operatori socio-educativi/animatori: con compiti di progettazione delle attività, gestione dei gruppi dei minori, cura e vigilanza in collaborazione con il Coordinatore. Al fine di garantire la corretta copertura del servizio devono essere assicurati i seguenti rapporti numerici tra operatori e minori: 1:10 per i minori iscritti alla scuola dell'infanzia fino ai 6 anni di età, 1:12 per i minori iscritti alla scuola primaria e 1:15 per i minori iscritti alla scuola secondaria di primo grado.

b) SERVIZIO DI CURA PER MINORI (SERVIZIO DI BABYSITTER)

Descrizione del servizio

Il servizio di cura per minori (servizio di babysitter), consiste in attività di assistenza e sorveglianza svolte da un operatore a favore di minori, in modo continuativo o occasionale, anche in assenza dei genitori o di altri famigliari di riferimento.

L'operatore provvede alla soddisfazione dei bisogni primari dei minori, svolge attività ludiche e di animazione per il loro intrattenimento e può operare sia in qualità di lavoratore autonomo sia come lavoratore dipendente nei contesti di vita dei minori. In particolare, può svolgere la sua attività:

- presso il domicilio delle famiglie;
- all'esterno dell'abitazione familiare;

- all'interno di servizi o strutture organizzate, nell'ambito di attività ludico-ricreative e di assistenza.

Il servizio di cura per minori deve essere caratterizzato da flessibilità sulla base delle esigenze dei destinatari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: flessibilità di orario, possibilità di accedere al servizio per pacchetti minimi di ore, servizi occasionali in caso di malattia del minore, copertura oraria anche serale e nei fine settimana, ecc.).

Requisiti specifici del servizio

Il servizio dovrà essere organizzato nel rispetto dei seguenti requisiti professionali:

- Il soggetto erogatore, all'atto della domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione, deve attestare di aver un'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nell'ambito dei servizi per i minori.
- Qualora il soggetto erogatore non disponga della suddetta esperienza deve dimostrare di possedere, alternativamente, uno tra i seguenti requisiti, riferiti al personale dipendente impiegato nel servizio:
 - titolo di studio o qualifica professionale o abilitazione professionale coerente con l'attività di educazione/animazione per minori;
 - esperienza professionale almeno triennale presso famiglie oppure in strutture/servizi (a titolo esemplificativo: centri estivi, doposcuola, servizi educativi), o anche maturata in contesti informali.

c) SERVIZIO DI SUPPORTO COMPLEMENTARE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Descrizione del servizio

Il servizio di cura per persone con disabilità, compresi i minori, è attuato da un operatore che svolge attività di supporto alla persona con disabilità, in modo continuativo od occasionale anche in assenza dei famigliari di riferimento. Il presente servizio è finalizzato al sollievo e al supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del famigliare della persona con disabilità e non costituisce "Servizio di assistenza alla vita indipendente" di cui all'art. 22 della l.r. 23/2010 (assunzione diretta di assistenti personali e contributo a rimborso).

L'operatore provvede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- accompagnare le persone con disabilità, affiancandole nello svolgimento di attività quotidiane, fornendo supporto anche di tipo logistico, fisico e relazionale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, l'operatore accompagna la persona con disabilità a visite mediche, allo svolgimento di commissioni o acquisti nonché alla partecipazione ad attività culturali, ricreative e legate al benessere;
- svolgere attività ludico-ricreative organizzando attività di svago adeguate alle esigenze e alle capacità della persona, finalizzate a favorirne il benessere, la partecipazione attiva e la possibile autonomia.

L'operatore può operare sia in qualità di lavoratore autonomo sia come lavoratore dipendente del soggetto erogatore, nei contesti di vita della persona con disabilità. Può svolgere la sua attività:

- presso il domicilio delle famiglie;
- all'esterno dell'abitazione familiare;
- all'interno di servizi o strutture organizzate, nell'ambito di attività ludico-ricreative e di assistenza.

Il servizio di supporto complementare per persone con disabilità deve essere caratterizzato da flessibilità sulla base delle esigenze dei destinatari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: flessibilità di orario, possibilità di accedere al servizio per pacchetti minimi di ore, copertura oraria anche serale e nei fine settimana, ecc.).

Il servizio riguarda assistenza e accompagnamento socio-assistenziale e socio-educativo, non comprende prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (es. atti infermieristici, somministrazioni invasive, ecc.), salvo che siano erogate da figure abilitate nell'ambito di specifici servizi autorizzati.

Requisiti specifici del servizio

Il servizio deve essere organizzato nel rispetto dei seguenti requisiti professionali:

- Il soggetto erogatore, all'atto della domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione deve dichiarare di avere un'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nell'ambito dei servizi per persone con disabilità.
- Qualora il soggetto erogatore sia già accreditato, presso l'Amministrazione regionale per lo svolgimento di servizi analoghi, non deve dimostrare la propria esperienza ma deve dichiarare gli estremi dell'atto di accreditamento.
- Qualora all'operatore sia richiesto di assicurare interventi di cura, assistenza e supporto riconducibili alle funzioni dell'assistente personale al di fuori degli orari già garantiti, lo stesso dovrà risultare iscritto all'Elenco regionale degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1597/2024.

d) Servizio di supporto per le persone anziane

Descrizione del servizio

Il servizio di supporto per le persone anziane è un servizio di sostegno pratico nella vita quotidiana, rivolto a persone anziane di età pari o superiore ai 70 anni, finalizzato a favorire lo svolgimento degli impegni e delle attività quotidiane, incluso un supporto presso il proprio domicilio.

Il servizio è svolto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da un operatore che provvede in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- accompagnare la persona anziana nello svolgimento di attività quotidiane, fornendo supporto di tipo logistico, fisico e relazionale. L'operatore accompagna la persona anziana, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a visite mediche, allo svolgimento di commissioni o acquisti, nonché alla partecipazione ad attività culturali, ricreative e legate al benessere.
- fornire assistenza e compagnia per contrastare situazioni di solitudine. Tale attività può essere svolta sia presso il domicilio della persona anziana, mediante attività di conversazione, supporto nelle attività quotidiane, attività ludico-creative e di riordino dell'ambiente domestico, sia all'esterno dell'abitazione, attraverso passeggiate o la partecipazione ad attività culturali e socializzanti.

Il servizio di supporto alle persone anziane deve essere caratterizzato da flessibilità sulla base delle esigenze dei destinatari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: flessibilità di orario, possibilità di accedere al servizio per pacchetti minimi di ore, copertura oraria anche serale e nei fine settimana, ecc.).

Requisiti specifici del servizio

Il servizio dovrà essere organizzato nel rispetto dei seguenti requisiti professionali:

- Il soggetto erogatore, all'atto della domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione deve dichiarare di avere un'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nell'ambito dei servizi per anziani.
- Qualora il soggetto erogatore sia già accreditato, presso l'Amministrazione regionale per lo svolgimento di servizi analoghi, non deve dimostrare la propria esperienza ma deve dichiarare gli estremi dell'atto di accreditamento.
- Qualora all'operatore sia richiesto di assicurare interventi di cura, assistenza e supporto riconducibili alle funzioni dell'assistente personale al di fuori degli orari già garantiti, lo stesso dovrà risultare iscritto all'Elenco regionale degli assistenti personali operanti in Valle d'Aosta, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1597/2024.

7. PARTENARIATI E SOGGETTI ATTIVI

È ammessa la presentazione di domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione da parte di partenariati costituiti per la partecipazione all'iniziativa di cui trattasi.

Ciascun partner deve possedere i requisiti generali di cui al paragrafo 5 del presente Avviso.

In caso di partecipazione in forma associata mediante ATI/ATS, i requisiti richiesti per l'erogazione dei singoli servizi di cui al precedente paragrafo 6, per i quali si richiede l'iscrizione alla Rete di conciliazione, possono essere posseduti anche da uno solo o da alcuni dei componenti del raggruppamento, limitatamente ai servizi di rispettiva competenza.

Ciascun componente dell'ATI/ATS potrà pertanto erogare esclusivamente i servizi per i quali risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. I componenti privi dei requisiti specifici richiesti per un determinato servizio non potranno svolgere né erogare tale servizio.

In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve indicare il referente unico nei confronti della Struttura competente, il quale deve essere autorizzato a:

- a) presentare, in nome e per conto degli altri partner, la domanda;
- b) sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
- c) coordinare i flussi informativi nei confronti della Struttura competente e dello Sportello di conciliazione.

La sostituzione di uno dei partner è ammessa previa autorizzazione da parte della Struttura competente a condizione del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato.

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI EROGATORI

In considerazione della necessità di assicurare la celerità della risposta alle esigenze di conciliazione dei destinatari e la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il soggetto erogatore deve garantire:

- il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'apposita sezione;
- la messa a disposizione per ciascuno dei servizi erogati, di un Direttore/Coordinatore, con il compito di supervisionare e assicurare la qualità degli interventi nonché di garantire il necessario coordinamento con la Struttura competente e con lo Sportello di conciliazione. Laddove il proponente sia un libero professionista egli assicurerà in prima persona la qualità degli interventi e il collegamento con la Struttura competente e con lo Sportello di conciliazione;
- i servizi di conciliazione offerti (tipologia di servizio offerto, la sua descrizione, capienza, orari e le relative tariffe orarie), come indicati dal medesimo nella domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione.

I soggetti erogatori devono comunicare alla Struttura competente ogni eventuale variazione relativa al servizio di conciliazione (es: costi del servizio, capienza e orari), rispetto a quanto indicato in fase di presentazione della domanda, nel rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso.

9. CIRCUITO FINANZIARIO

Gli importi relativi ai servizi di conciliazione resi sono determinati in base al tariffario orario depositato in fase di domanda di iscrizione alla Rete di conciliazione. Le tariffe orarie proposte da ogni soggetto erogatore per il medesimo servizio devono essere uniformi su tutto il territorio regionale.

La Struttura competente assegna i voucher di conciliazione vita-lavoro ai destinatari della misura, che sono utilizzabili, attraverso la tessera sanitaria del destinatario, esclusivamente presso i soggetti erogatori iscritti alla Rete di conciliazione. Il soggetto erogatore è tenuto a emettere documento fiscale (fattura o ricevuta), intestato al richiedente esclusivamente per la quota di costo del servizio eccedente il valore del voucher. Al rimborso dei voucher nei confronti dei soggetti erogatori provvederà l'affidatario del servizio di gestione automatizzata dei voucher, individuato dalla Struttura competente mediante procedura a evidenza pubblica. Il rimborso avviene attraverso un circuito elettronico collegato ai documenti contabilmente rilevanti.

Successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, la Struttura competente, provvederà ad emanare apposite Linee Guida volte a definire nel dettaglio le modalità tecnico-operative per il convenzionamento dei soggetti erogatori con l'Affidatario del servizio di gestione automatizzata dei voucher e le istruzioni specifiche per l'emissione dei documenti fiscali e la gestione delle transazioni tramite circuito elettronico.

Le attività previste dal presente Avviso sono riconosciute solo se effettivamente erogate e debitamente documentate.

10. CABINA DI REGIA

In ragione della natura interdisciplinare della misura, è prevista l'istituzione di una cabina di regia con funzioni di monitoraggio e condivisione dell'andamento della stessa, con particolare riferimento alla copertura dei servizi su tutto il territorio regionale. Tale cabina potrà riunirsi a geometria variabile, prevenendo la convocazione, oltre che dei rappresentanti dello Sportello di conciliazione, anche dei rappresentanti dei soggetti erogatori e delle strutture regionali coinvolte.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso – singolarmente o in partenariato/raggruppamento – devono inoltrare apposita domanda, debitamente compilata, all'indirizzo PEC politiche_lavoro@pec.regione.vda.it e per conoscenza all'indirizzo PEI voucherdiconciliazione@regione.vda.it, mediante la modulistica resa disponibile sul sito della Regione all'indirizzo: <http://www.regione.vda.it>.

Il modulo di presentazione della domanda e il modulo relativo alla descrizione dei servizi devono essere compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente o, in caso di partenariati/raggruppamenti, dal legale rappresentante del soggetto capofila e dai legali rappresentanti dei mandanti.

In caso di partenariato/raggruppamento sono ammissibili le domande inoltrate da raggruppamenti già costituiti all'atto della presentazione. Nella domanda devono essere indicati i dati dei componenti il raggruppamento.

La domanda è assoggettata all'imposta di bollo, se dovuta, per un importo pari a euro 16,00 (sedici/00), da assolversi in modalità virtuale, ai sensi dell'autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta n. 8174/2012.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed è quindi soggetta a responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni rese in sede di domanda sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti; il controllo può avvenire anche successivamente alla fase istruttoria delle domande.

A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegato il CV formativo e professionale, debitamente sottoscritto, del Coordinatore/Direttore di ogni servizio erogato o, in caso di imprese individuali, del legale rappresentante.

I soggetti erogatori ammessi alla Rete di conciliazione possono proporre ulteriori servizi rispetto a quelli individuati in sede di domanda di iscrizione, trasmettendo la richiesta di integrazione all'indirizzo PEC politiche_lavoro@pec.regione.vda.it e, per conoscenza, all'indirizzo PEI voucherdiconciliazione@regione.vda.it e allegando la modulistica resa disponibile sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.vda.it>.

12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione alla 1ª Rete di conciliazione per l'anno 2026, al fine di garantirne l'inclusività e la crescita, promuovendo un modello di aggregazione dinamico e aperto a nuove realtà, possono essere presentate a partire dal **20 maggio 2026**.

13. ISTRUTTORIA

Sono sottoposte a verifica di ammissibilità le domande di iscrizione alla 1ª Rete di conciliazione che risultino:

- inviate secondo le modalità indicate nel paragrafo 11 “Modalità di presentazione della domanda”;
- presentate da soggetti legittimati secondo quanto previsto nel paragrafo 6 “Requisiti generali di iscrizione all’elenco dei soggetti erogatori”;
- corredate dai servizi di conciliazione offerti e dalle relative tariffe orarie;

L’istruttoria di ammissibilità delle domande è effettuata dalla Struttura competente che, in caso di documentazione mancante o incompleta, richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la trasmissione delle stesse tramite PEC; trascorso inutilmente tale termine la domanda decade senza ulteriori comunicazioni mentre in caso di ricevimento di documentazione non idonea l’istanza è ritenuta non ammissibile.

14. APPROVAZIONE ELENCO

Entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda, la Struttura competente procede, con provvedimento dirigenziale, all’iscrizione del soggetto erogatore nell’Elenco della Rete di conciliazione.

L’esito dell’ammissibilità della domanda è comunicato agli interessati tramite PEC.

Nel provvedimento dirigenziale, pubblicato sul sito istituzionale delle Regione, sono riportati:

- l’elenco dei soggetti erogatori la cui candidatura alla realizzazione dei servizi descritti nel paragrafo 6 del presente Avviso sia stata accolta, corredato dal dettaglio dei vari servizi offerti e dai relativi tariffari orari;
- l’elenco dei soggetti erogatori la cui candidatura non sia stata accolta.

Qualora dall’istruttoria emergano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 16 della legge regionale n. 19/2007, la Struttura competente, al fine di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, assegna un termine di 10 giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

15. STIPULA DICHIARAZIONE DI ADESIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

I rapporti tra la Struttura competente e i soggetti erogatori sono regolati mediante la Dichiarazione di adesione alla Rete di conciliazione, scaricabile dal sito regionale nell’apposita sezione dedicata alla modulistica.

Successivamente all’ammissione del soggetto erogatore alla Rete di conciliazione, lo stesso trasmette alla Struttura competente via PEC all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, prima dell’avvio delle attività, la Dichiarazione di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante - o procuratore speciale - del soggetto erogatore o del soggetto capofila in caso di raggruppamenti.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione, i soggetti erogatori si impegnano a:

- garantire la fruibilità dei servizi previsti dal presente Avviso;

- stipulare una convenzione con il soggetto individuato per la gestione automatizzata del voucher;
- conservare la documentazione relativa ai servizi erogati oggetto di voucher;
- interfacciarsi con lo Sportello di conciliazione per garantire il coordinamento delle attività;
- valutare, qualora i propri servizi si rivolgano a minori, di intraprendere un percorso volto all'adozione di una Child Safeguarding Policy, volta a garantire la tutela, la sicurezza e il benessere dei minori coinvolti nelle attività, nonché a prevenire e gestire situazioni di rischio o comportamenti inappropriati;
- garantire la partecipazione alle iniziative di comunicazione e promozione della misura e concorrere con l'Amministrazione regionale al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione, ai sensi del reg. (UE) 2021/1060, secondo le modalità previste nel paragrafo 18 "Adempimenti in materia di informazione e comunicazione";
- servirsi di personale qualificato per l'erogazione dei servizi come previsto nei requisiti professionali;
- comunicare tempestivamente alla Struttura competente ogni modifica al servizio;
- accettare eventuali controlli e attività di monitoraggio qualitativo da parte dell'Amministrazione regionale o di soggetti da questa formalmente incaricati, in merito all'attuazione del servizio, allo stato di avanzamento dello stesso e al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento;
- osservare, oltre che le disposizioni contenute nel presente Avviso, ogni norma di legge o regolamento vigenti o che siano emanati nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.

16. CAUSE DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLA RETE DI CONCILIAZIONE

Il mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla Rete di conciliazione, nonché la violazione delle modalità operative definite dal presente Avviso, comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti da parte della Struttura competente:

- sospensione dell'iscrizione del soggetto erogatore dalla Rete di conciliazione, in caso di accertata irregolarità o inadempimento; il provvedimento stabilisce la durata e termini della sospensione, in misura commisurata alla gravità dell'inosservanza, può consentire al soggetto erogatore di adeguarsi alle prescrizioni e al ripristino delle condizioni e può essere oggetto di proroga. Durante la sospensione non possono essere erogati i servizi e gli stessi non possono essere oggetto di pagamento da parte dei beneficiari del voucher.
- Cancellazione del soggetto erogatore dalla Rete di conciliazione; il provvedimento determina la cancellazione definitiva qualora:
 - l'impegno al ripristino delle condizioni di conformità non venga rispettato entro il tempo concesso nel provvedimento di sospensione, considerando anche l'eventuale proroga;
 - non vi sia stato alcun riscontro o collaborazione da parte del soggetto erogatore durante il periodo di sospensione.

17. CAUSE DI REVOCA DELL'ISCRIZIONE ALLA RETE DI CONCILIAZIONE

La revoca dall'iscrizione alla Rete di conciliazione e il recupero di quanto eventualmente irregolarmente percepito attraverso i voucher di conciliazione, gravato dagli interessi di legge è determinata nei seguenti casi:

- accertata non veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione e di dichiarazione di adesione alla stessa;
- produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 “Requisiti generali di iscrizione all’elenco dei soggetti erogatori”.

Il provvedimento di revoca, totale o parziale, predisposto secondo l’iter procedurale previsto dalla L. 241/1990, può disporre l’eventuale recupero delle somme irregolarmente percepite attraverso i voucher di conciliazione. Il provvedimento indicherà le modalità di recupero delle stesse, maggiorate dei relativi interessi legali, calcolate al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I soggetti erogatori dei servizi sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione specificati nelle Linee guida che verranno comunicate con successivo atto della Struttura competente.

In particolare i soggetti erogatori sono tenuti all’apposizione presso la sede operativa o la sede legale di un poster formato A3/display elettronico il cui format è fornito dalla Struttura competente, posizionandolo in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l'area d'ingresso della sede dove si svolge il servizio e/o della sede del soggetto erogatore).

19. CONTROLLI

Le attività di verifica e controllo possono essere effettuate mediante:

- a) controlli a campione, da parte dell’Amministrazione regionale, non inferiore all’8% delle domande presentate, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio, rese dai soggetti erogatori dei servizi;
- b) incontri con i responsabili, intesi a verificare il corretto espletamento del servizio oggetto dell’offerta;
- c) visite e sopralluoghi effettuati, ove possibile, presso la sede di svolgimento del servizio, da parte delle strutture regionali competenti in materia;
- d) attività di verifica e controllo da parte del personale dei competenti organi europei, statali e regionali di cui al sistema di Gestione e Controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027 e di cui alla normativa eurounitaria, volti a verificare la correttezza e regolarità della spesa per i progetti cofinanziati della Misura per la conciliazione vita-lavoro.

Le Strutture regionali competenti in materia potranno svolgere in ogni momento controlli, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai soggetti erogatori.

Il soggetto erogatore si impegna a rendere disponibili i documenti alle Strutture competenti a esercitare l’attività di controllo.

20. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il soggetto erogatore è tenuto a conservare la documentazione relativa ai servizi erogati secondo quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale 19/2007, la Struttura responsabile del procedimento è la Struttura Politiche del lavoro e della formazione, del Dipartimento Sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia, della Regione autonoma Valle d'Aosta, nella persona del Dirigente *pro tempore*.

22. TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Avviso è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 101/2018. Il Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nella figura del Dirigente della struttura Politiche del lavoro e della formazione, con sede in piazza della Repubblica n. 15, Aosta.

I soggetti erogatori, in quanto trattano dati per conto dell'Amministrazione regionale nell'esecuzione delle attività previste dal presente Avviso, sono nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite dal Titolare tramite apposito atto di nomina/disciplinare tecnico.

Il trattamento potrà riguardare dati comuni (anagrafici, fiscali, di contatto) e, ove strettamente necessario per la natura della misura (es. appartenenza a categorie protette o condizioni di fragilità), dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR. Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici, telematici e cartacei, con logiche correlate alle finalità sopra citate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

23. INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: <http://www.regione.vda.it>.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche del lavoro e della formazione del Dipartimento Sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: voucherdiconciliazione@regione.vda.it.

Il riscontro a eventuali richieste di interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso sarà fornito attraverso lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.